**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “BROTHERS KEEPER”**

 ***S T A T U T O***

**Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede *e* durata.**

a - E’ costituita in Torino l’Associazione di Volontariato denominata “Associazione Evangelica di Volontariato BROTHERS KEEPER MINISTY” siglabile negli Atti “Brothers Keeper” con sede legale in TORINO.

b – Potranno essere costituite, sempre in regime di volontariato, sedi, gruppi e sezioni dell’associazione “BROTHERS KEEPER MINISTRY” a cui sarà concessa piena autonomia.

c - L’eventuale trasferimento della sede sociale potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea e non richiederà formale variazione del presente statuto se avverrà all’interno dello stesso Comune. La variazione dovrà essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

d - La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all’art. 9

**Art. 2 - Scopi e finalità.**

a - L’Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge:

A) Con riferimento all’art. 27 della Costituzione italiana e nello spirito della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo delle Nazioni Unite:

1)l’umanizzazione del trattamento per la persona soggetta a misure restrittive della libertà, sia nella sua applicazione che nelle implicazioni di politica criminale;

2) il reinserimento sociale dei tossicodipendenti ed ex detenuti.

B) Indicare possibili e ulteriori miglioramenti delle procedure e delle norme penali, penitenziarie e Post – Penitenziarie del regime delle istituzioni, nello spirito del dettato della Costituzione, al fine di adeguarle ai mutamenti della realtà sociale e al fine di instaurare migliori strutture politiche, civili, giuridiche che si propongono soluzione più umane, alternative al carcere.

C) Sostenere l’individuo privo della libertà, promuovendone l’elevazione culturale con adeguate previdenze scolastiche similari.

D) Stabilire con la persona priva della libertà e con la sua famiglia rapporti d’amicizia, come con le istituzioni nello spirito del dettato costituzionale, al fine di adeguarle ai mutamenti della realtà sociale e al fine di instaurare migliori strutture politiche, civili, giuridiche che si propongono assistenti sociali, frequentatori, assistenti volontari ed ospitanti.

E) - In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività:

1 Organizzare attività appropriate al libero reinserimento civile, sociale e professionale del dimesso dal carcere nella comunità mediante: la creazione di centri di accoglienza (anche in accordo con i servizi sociali), inserimenti lavorativi, l’orientamento verso corsi di ricollocamento e riqualificazione professionale, sviluppando interventi organici privati e pubblici nei riguardi del dimesso e della sua famiglia.

2 Rendersi interpreti dei contenuti dei programmi penitenziari presso il pubblico, e soprattutto nell’ambito delle famiglie, delle scuole, delle fabbriche, delle aziende, degli uffici.

4 Fare accogliere il ritorno nella comunità e nella società delle persone che sono entrate in conflitto con la legge penale, per un completo ristabilimento dei loro diritti.

7 Sensibilizzare e stimolare l’interesse del pubblico allo scopo di coinvolgerlo nell’azione del “volontariato”, mediante corsi di formazione, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private.

8 Collaborare per assicurare la presenza religiosa e la professione dei vari culti nelle carceri perché venga rispettato il diritto alla libertà di pensiero, di opinione e di religione secondo l’articolo 3,8,19,20 della Costituzione e l’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei diritti umani.

10 Stabilire e mantenere relazioni con l’Amministrazione Penitenziarie, centrale e periferica, con gli Organi giudiziari e con l’Ordine forense.

11 Estendere e rafforzare i rapporti con le associazioni similari in Italia e in altri Paesi e con gli Organismi interessati ai problemi e ai programmi penitenziari, anche allo scopo di una eventuale unione o patto di lavoro europeo o mondiale.

12 Dare assistenza morale, sociale e spirituale ai detenuti, mediante l’opera volontaria dei soci volontari e dei soci cappellani, durante il periodo di detenzione, mentre sono agli arresti domiciliari o in affidamento, agli ex detenuti, ed ai loro familiari.

13 Come previsto dalla normativa, contribuire a riconciliare, in uno spirito cristiano, i criminali e le loro vittime, ricoprendo un ruolo di mediatori.

14 Fornire informazioni ed intervenire a supporto dei ministri di culto e/o pastori interessati a svolgere attività negli Istituti penitenziari.

15 Promuovere la diffusione dell’Evangelo di Gesù Cristo nelle carceri tramite la stampa, le pubblicazioni, la radio, la televisione, i concerti e la recitazione.

16 Favorire con ogni mezzo legale il rispetto dei diritti umani, elencati nella Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

F - Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione principalmente nell’ambito del territorio della regione Piemonte e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

G - L’attività degli Aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli Aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

H - L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

**Art. 3 – Natura**

L’Associazione è apartitica e non persegue fini di lucro.

**Art. 4 – Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale.**

a – Il Patrimonio è costituito da:

1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione

b - L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. Quote associative e contributi degli aderenti;

2. Contributi di privati;

3. Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

4. Donazioni e lasciti testamentari;

5. Rimborsi derivanti da convenzioni;

6. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

c - L’esercizio sociale dell’ Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**Art. 5 - Membri dell’Associazione.**

a - Il numero degli aderenti é illimitato.

b – Possono far parte dell’Associazione oltre ai soci fondatori, tutti coloro, persone fisiche, che si impegnano a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo.

c - Diventano Soci effettivi dell’Associazione coloro che, avendone fatto domanda scritta, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all’atto dell’ammissione*,* la quota stabilita dall’Assemblea.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 1 mese dal ricevimento della relativa lettera.

Gli associati si dividono in: soci Fondatori, soci A.V.P., soci Cappellani, soci Volontari, soci Benemeriti.

**Soci Fondatori:** sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione.

**Soci A.V.P.:** sono le persone fisiche che prestano attività di volontariato, secondo le modalità del codice di regolamentazione Penitenziaria Vigente, all’interno degli Istituti Penitenziari, tale qualità e subordinata all’accettazione delle autorità competenti.

**Soci Cappellani:** sono le persone fisiche che all’interno del mondo penitenziario forniscono un servizio di assistenza spirituale, istruiscono e celebrano culti ai detenuti.

**Soci Volontari:** sono le persone fisiche che prestano attività di volontariato, al di fuori degli Istituti Penitenziari, in assistenza sociale e morale in favore dei familiari dei detenuti ed ex detenuti, delle persone socialmente svantaggiate ed in tutte quelle attività per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati dal presente Statuto.

**Soci Benemeriti:** sono coloro che contribuiscono al sostentamento delle attività dell’Associazione.

**Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti.**

a - L’ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza è ammesso il ricorso all’assemblea

b - Il Consiglio Direttivo dispone per l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.

c – La qualità di Socio si perde:

1. per recesso;

2 per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

3. per il mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito scritto;

d - L’esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

e - Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno sociale in corso.

f - Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

**Art. 7 - Doveri e diritti degli associati.**

a - Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’associazione ed alla sua attività.

b - I Soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;

3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

c - I Soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

2. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

3. ad accedere alle cariche associative;

4. i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi

d- Adesione:

1. l’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

**Art. 8 – Organi dell’ Associazione**

Sono organi dell’Associazione:

1. l’Assemblea dei Soci;2. il Consiglio Direttivo;

3. Il Presidente;

**Art. 9 - L’Assemblea**

a - L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe**.**

b - L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

1. elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo2. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;

3. approva, l’eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;

4. delibera l’entità della quota associativa annuale;

5. delibera l’esclusione e la decadenza degli associati;

6. delibera sui ricorsi avverso la reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

7. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

8. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;

9. approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione;

10. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

11. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’associazione stessa.

c - L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta.

d - L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all’Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.

e - L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

f - Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione e devono contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l’intero Consiglio Direttivo.

g - L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

h - Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

i - L’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

l - I verbali di ogni riunione dell’Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.

**Art. 10 - Il Consiglio Direttivo.**

a - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili per piùmandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo

b - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio.

c - Al Consiglio Direttivo spetta di:

1.curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

2.provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;

3.eleggere il Vice-Presidente, il Segretario, il cassiere o tesoriere;

4.deliberare sulle domande di nuove adesioni;

5.provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei Soci.

6.sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci.

d - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per esperienza nell’associazione.

e - Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta.

La convocazione è inoltrata per iscritto con 7 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

f - I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.

**Art. 11 - Il Presidente.**

a - Al Presidente, eletto dall’Assemblea, è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

B - Il Presidente ha la responsabilità in ordine alla Gestione economica e Finanziaria dell’Associazione ivi compresa l’apertura di rapp. Bancaria, conformandosi alle direttive impartitegli dal C.D.. Egli ha la firma sociale su tutti i conti bancari e postali e per tutti i movimenti finanziari, lo stesso potere di firma può essere delegato ad altri membri del C.D. in modo disgiunto. L’apertura dei rapporti bancari-postali può essere delegato dal Presidente al cassiere/tesoriere dell’associazione.

C - Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

D - Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea nonché il Consiglio Direttivo, di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi e di sovrintendere a tutte le attività dell’Associazione.

**Art. 12 – Il Collegio dei Probiviri.**

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall’Assemblea tra cui viene eletto il Presidente; dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un Associato o da un organo della Associazione.

**Art. 13 - Gratuità delle cariche associative.**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art. 2.

**Art. 14 – Intrasmissibilità della quota sociale**

La quota sociale, o contributo associativo, è intrasmissibile e non rivalutabile.

**Art. 15 – Divieto di distribuzione degli utili**

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione.

**Art.16 - Norma finale**

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Il patrimonio residuo verrà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore*.*

**Art. 17 - Rinvio.**

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

[Atto non soggetto ad imposta di bollo e di registro

 ai sensi del 1° comma Art.8, Legge 266/91]